



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 359 del 10/07/2026

Settore: **SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**

Oggetto: *RESTRIZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE CAVALCAFERROVIA DI VIA REGIS*

- premesso che SMAT SpA in qualità di gestore del servizio idrico integrato deve provvedere ad eseguire i lavori di sostituzione di un tratto di condotta idrica ammalorata di collegamento tra nord e sud ferrovia che corre lungo il cavalcavia di Via Regis;
- preso atto della necessità di modifica della viabilità ordinaria, al fine di consentire la posa delle infrastrutture tecnologiche in discorso;
- Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
- Viste le disposizioni di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo." pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-9-2002 - Suppl. Straordinario;
- Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- _ Viste le risultanze dell'ultimo sopralluogo tecnico eseguito in data 09.luglio.2026;

ORDINA

- 1) L'istituzione del restringimento della carreggiata stradale lungo il cavalcavia di Via Regis, nel tratto tra la rotatoria sulla rampa sud e la rotatoria sulla rampa nord, e contestuale istituzione del senso unico alternato con regolamentazione della viabilità prioritariamente mediante personale moviere, dal giorno lunedì 13.luglio.2026 al termine dei lavori previsto per il giorno venerdì 31.luglio.2026 (escluso sabato e domenica) nella fascia oraria 08:00/18:30;
- 2) L'interdizione al transito pedonale, lungo il marciapiede ovest del cavalcavia di Via Regis nel tratto tra la rotatoria sulla rampa nord e Via Bertola, dal giorno lunedì 13.luglio.2026 al termine dei lavori previsto per il giorno venerdì 31.luglio.2026 (escluso sabato e domenica) nella fascia oraria 08:00/18:30;
- 3) Istituzione del restringimento della carreggiata stradale in Via Bertola in corrispondenza dell'intersezione stradale con Via Regis e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di Via Bertola da Via Regis a Vicolo del Cavalcavia, dalle ore 08:00 del giorno lunedì 13.luglio.2026 al termine dei lavori previsto entro le ore 18:30 del giorno venerdì 31.luglio.2026 (per allestimento area cantiere);

DISPONE

- 1) che la Società SMAT SpA in qualità di gestore del servizio idrico integrato provveda alla posa della segnaletica di cui al punto 1), 2) e 3) in conformità a quanto disposto dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione nonché in aderenza, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo." pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26-9-2002 - Suppl. Straordinario;
- 2) che venga interdetto un solo tratto di marciapiede alla volta, garantendo sempre il transito sul marciapiede opposto al cantiere, posizionando adeguata segnaletica indicante "pedoni sul lato opposto";
- 3) che sia garantita la sicurezza stradale mediante adeguata segnaletica stradale anche di tipo luminoso/la perimetrazione del cantiere/ripristino dei piani di calpestio;
- 4) durante le lavorazioni dovrà essere sempre garantita la presenza di adeguato personale "moviere" per la gestione di eventuali emergenze;
- 5) che venga posizionata adeguata segnaletica di preavviso, lungo le direttrici di accesso alle viabilità in discorso;
- 6) venerdì gli scavi dovranno essere ripristinati mediante posa di conglomerato bituminoso a caldo, adeguatamente costipato, al fine di garantire la sicurezza e la transitabilità della sede stradale. Eventuali assestamenti o cedimenti del piano viabile dovranno essere tempestivamente ricolmati con ulteriore asfalto a caldo, fino al raggiungimento della quota originaria.

AVVERTE

- che la presente ordinanza annulla ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente;
- che chiunque trasgredisce alle disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- che gli Organi di Polizia Stradale individuati ai sensi dell'art 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare quanto disposto alla presente Ordinanza;
- che attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro e non oltre sessanta giorni, ai sensi del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, al TAR, oppure entro centoventi giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71;
- che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del Codice della Strada – D. Lgs. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della segnaletica apposta, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92;
- è abrogato ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza che viene inviata alla Segreteria Generale per la pubblicazione on-line.

=====

Consegnare la dichiarazione sottostante regolarmente compilata e sottoscritta al Comando di Polizia Locale (anche tramite email: polizia.municipale@comune.chivasso.to.it) dopo il posizionamento della segnaletica temporanea.

N.B.: LA MANCATA CONSEGNA COMPORTERÀ L'IMPOSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

DELL'ORDINANZA INDICATA

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ
DI.....

DICHIARA CHE I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA ALLE ORE
..... IN VIA..... COME PREVISTO

DALL'/DALLE ORDINANZA/E N°.....
DATA..... FIRMA (leggibile)

=====

Il Responsabile del Servizio
GIANLUCA DE PALMA
Firmato digitalmente